

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it e-mail:crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°128 CSAT 06 del 23 ottobre 2018

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire <u>nei modi e termini di rito</u> gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono <u>esclusivamente</u> i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Sergio La Commare, dall'Avv. Giovanni Bertuglia e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 23 ottobre 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLO 4/A

A.S.D. LICATA CALCIO (AG) avverso la squalifica fino al 30/09/2019 del calciatore sig. Marco Civilleri.

Campionato Eccellenza Girone "A" Gara: Canicattì/Licata del 30/09/2018. C.U. n.90 del 30/10/2018.

Con tempestivo e rituale gravame l' A.S.D. Licata Calcio impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che la gara era particolarmente sentita in ragione della esistente rivalità tra le due tifoserie anche in ragione del fatto che entrambe le società hanno velleità di promozione nel campionato superiore.

Poi per quanto attiene la specifica gara, già vi era una certa tensione poiché alla tifoseria del Licata era stato impedito, per ordine della Questura, di raggiungere Canicattì per cui i dirigenti e gli atleti dell'odierna reclamante sarebbero stati oggetto di insulti e minacce sin dal pre-partita durante il loro ingresso sul terreno di gioco per effettuare un sopralluogo dello stesso.

Infine, per quanto riguarda il comportamento posto in essere dal sig. Marco Civilleri, la reclamante riferisce che poco prima dell'episodio incriminato proprio il calciatore del Canicattì sig. Lupo subiva un infortunio di gioco, per cui i giocatori del Licata, al fine di permetterne i soccorsi, interrompevano l'azione buttando il pallone oltre la linea laterale.

Dopo circa cinque minuti di gioco, a parti invertite, un calciatore del Licata, a causa di uno scontro fortuito, cadeva esanime a terra e, mentre tutti i giocatori del Licata si fermavano attendendo il fischio dell'arbitro per soccorrere il loro compagno, il calciatore Lupo si impossessava del pallone involandosi verso la porta avversaria.

E' a questo punto che il Civilleri, calciatore che sarebbe stato sempre corretto, inseguiva il Lupo atterrandolo.

Peraltro, secondo la reclamante, risultano esagerate le affermazioni degli ufficiali di gara nel descrivere il comportamento del Civilleri non risultando vero che il Lupo sia rimasto esanime essendo rimasto, al contrario, sempre vigile e cosciente così come lo stesso non ha mai raggiunto l'Ospedale con l'ambulanza che, invece, vi ha trasportato il calciatore del Licata che poco prima era rimasto esanime a terra.

Quanto sopra è stato ribadito dalla reclamante all'udienza odierna, avendone quest'ultima fatta tempestiva e rituale richiesta, e rapportando il fatto ad altro analogo deciso con sanzione più lieve dal G.S.T. Puglia.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i referti ed il supplemento redatti dall'arbitro e da uno degli assistenti, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento dei tesserati nel corso di una gara, rileva dall'esame del rapporto arbitrale che:

"al 42' del 1 t. veniva espulso il calciatore sig. Marco Civilleri il quale, dopo avere commesso un fallo sul calciatore Lupo Vito ed averne provocato la caduta a terra, si scaraventava contro il medesimo Lupo Vito – che si trovava a terra – colpendolo volontariamente e deliberatamente dapprima con un fortissimo e violentissimo pugno al volto e successivamente, mentre il sig. Lupo Vito si trovava ancora a terra infortunato (probabilmente stordito per il brutale colpo al volto), anche con un violentissimo calcio con il tacco sempre al volto (da me non visto nello specifico ma chiaramente visto dall'AA2, al cui referto si rinvia). Il sig. Civilleri Marco con la sua condotta causava al sig. Lupo Vito un'ampia lacerazione al volto (all'incirca subito sopra l'occhio verso la fronte) ed una vistosa tumefazione all'occhio, ed il sig. Lupo Vito, il cui volto in pochi secondi diventava una vera e proprio(a) maschera di sangue, rimaneva esamine a terra. Il sig. Lupo Vito veniva pertanto immediatamente soccorso, ma per i gravi danni fisici era costretto ad abbandonare la gara ed il terreno di gioco."

In conformità si esprime il referto redatto dal AA2, dal quale si evince che:

"...nel corso di una mass confrontention vedevo il calciatore n.8 del Licata, Civilleri Marco, che dopo avere commesso un fallo su un calciatore avversario, Lupo Vito, e averlo colpito al volto mentre cadevano per terra, mentre il calciatore n.4, Lupo Vito, si trovava a terra infortunato, lo colpiva volontariamente e deliberatamente, con una violenza inaudita, con una tacchettata sul volto, causandogli una copiosa fuoriuscita di sangue, che in pochi secondi gli inondava l'intero volto, tanto da essere immediatamente soccorso dall'ambulanza presente ed essere costretto ad abbandonare il terreno di gioco."

Dalla relazione di servizio redatta dalla Questura di Agrigento ed allegata (in maniera inusuale) al gravame, di cui questa Corte ne deve, comunque tenere conto ai fini del decidere si rileva che:

"... Invero, si segnala che al 44° minuto del primo tempo si è verificato un grave episodio di violenza a gioco fermo da parte di un giocatore del Licata, tale CIVILLERI Marco (maglia n.8) il quale colpiva con un calcio in testa il giocatore del Canicattì, LUPO Vito (maglia n.4) che già si trovava dolorante per terra per un fallo di gioco subito proprio dallo stesso Civilleri. A causa del calcio, il Lupo riportava una ferita lacero contusa nella (I) regione sopraccigliare sinistra con evidente fuoriuscita copiosa di sangue. Il predetto veniva trasportato in ospedale con l'ambulanza presente nello stadio; al locale pronto soccorso veniva suturato e dimesso con la prognosi di giorni (7) sette. Questo episodio surriscaldava gli animi sia dei giocatori in campo e delle dirigenze delle squadre che degli spettatori presenti sugli spalti...OMISSIS...i fatti sopra narrati che sembrerebbero di notevole gravità atteso che il giocatore del Licata Calcio (Civilleri Marco), per come confermato dalla terna arbitrale ... ha compiuto l'insano ed anti sportivo gesto con inaudita ed immotivata violenza."

Acquisita la documentazione medica questa Corte Sportiva rileva dal referto rilasciato dal pronto soccorso del P.O. "Barone Lombardo" di Canicattì che il calciatore Lupo è arrivato a detto Pronto Soccorso alle ore 16,41 del 30/09/2018, e poi dimesso dopo circa un'ora, dove ha subito la sutura di una ferita lacero contusa alla regione sopra ciliare SX con relativa prognosi di giorni 7 s.c..

Inoltre, dall'acquisito referto medico rilasciato in data 08/10/2018 dal dott. Carmelo Ferraro di Canicattì, si rileva che al predetto calciatore sono stati applicati ben undici (11) punti di sutura e che presumibilmente detta ferita I.c. lascerà al calciatore un'ampia cicatrice.

Ciò posto, il gravame non può trovare accoglimento in quanto la giustificazione (il presunto comportamento antisportivo del Lupo) addotta dalla Società reclamante non fa venire meno né diminuisce la responsabilità del calciatore Civilleri Marco, risultando assai probabile che il sig. Lupo non abbia nell'occasione percepito la gravità dell'incidente occorso al calciatore del Licata così come d'altronde non sembrano averla percepita gli ufficiali di gara (l'arbitro pur riportando nel suo referto tale evento lo tiene assolutamente slegato dal gesto del Civilleri), né vi è traccia di ciò nella relazione di servizio della Questura di Agrigento.

A ciò aggiungasi che il Civilleri ben poteva commettere, come ha commesso, il fallo di gioco per fermare il Lupo, ma ha ritenuto, con un suo personale metro giustiziale, che il solo fallo non era sufficiente ed ha pertanto proseguito volontariamente (come riferito concordemente sia dagli ufficiali di gara che dalla Polizia presente) nella sua azione violenta colpendo il calciatore avversario dapprima con un violento pugno al volto e subito dopo, mentre questi era ancora a terra, con una violenta tacchettata sempre al volto evidenziando una precisa volontà e coscienza di causare, comunque, una non lieve lesione fisica al calciatore avversario.

Tale comportamento viola in maniera evidente ogni e qualsiasi principio di lealtà sportiva, considerando che le regole del calcio puniscono già il solo tentare di colpire un avversario. E che la condotta, posta in essere dal Civilleri, sia di particolare gravità non risulta solo dal resoconto degli ufficiali di gara ma anche dalla relazione di servizio della Questura che definisce il comportamento del Civilleri come un grave episodio di violenza a gioco fermo, posto in essere con inaudita ed immotivata violenza, non comparabile per ragioni di gravità della condotta lesiva con quella esaminata dal G.S.T. Puglia (C.U. 31 del 11/10/2018) nella decisione richiamata dalla reclamante.

E ciò senza contare che la brutale aggressione del Civilleri nei confronti del Lupo per puro caso non ha avuto ben più gravi conseguenze fisiche per quest'ultimo stante che la zona colpita è quella temporale sx.

In ragione delle superiori considerazioni questa Corte ritiene, ai sensi del 2° comma dell'art.36 C.G.S., che la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure debba essere riformata con aggravamento della stessa come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame ed, in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, ridetermina, ai sensi del 2° comma dell'art. 36 C.G.S., a tutto il 31/12/2019 la squalifica a carico del calciatore sig. Marco Civilleri.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 23 ottobre 2018

IL SEGRETARIO Maria GATTO IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI